

**Atto modificativo della convenzione costitutiva dell'Azienda Speciale Consortile Ovest
Solidale per la gestione associata delle attività di carattere socio-assistenziale e dello Statuto
regolante la stessa**

L'anno DUEMILADICIOTTO addì 17 del mese di dicembre nella sede municipale del Comune di Gussago sono comparsi:

- Petrina Antonio, nato il 3.10.1955, domiciliato per la carica in Berlingo, presso il Palazzo Comunale, il quale interviene nella sua qualità di segretario comunale in forza di delega del Commissario Prefettizio, dott. Nicola Venturo, che si allega alla presente sotto la lettera A), in legale rappresentanza del Comune di Berlingo con sede in Piazza Paolo VI n 2, Cod. Fisc. 00955490172, in esecuzione della deliberazione del Commissario n. 11 del 7.12.2018, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- Cominassi Gianluca, nato il 5.01.1976, domiciliato per la carica in Castegnato, presso il Palazzo Comunale, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco in legale rappresentanza del Comune di Castegnato con sede in Via Trebeschi n 8, Cod. Fisc. 00841500176, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 11.12.2018;
- Guarneri Giorgio, nato il 13.12.1970, domiciliato per la carica in Caste Mella, presso il Palazzo Comunale, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco in legale rappresentanza del Comune di Castel Mella con sede in Via Marconi 7/b, Cod. Fisc. 00886000173, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29.11.2018;
- Cingia Paolo, nato il 5.02.1950, domiciliato per la carica in Cellatica, presso il Palazzo Comunale, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco in legale rappresentanza del Comune di Cellatica con sede in Piazza Martiri della Libertà n 9, Cod. Fisc. 80018310179, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23.11.2018;
- Coccoli Giovanni, nato il 16.10.1972, domiciliato per la carica in Gussago, presso il Palazzo Comunale, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco in legale rappresentanza del Comune di Gussago con sede in Via Peracchia, n. 3, Cod. Fisc. 00945980175, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28.11.2018;
- Filippi Aurelio, nato il 17.09.1962, domiciliato per la carica in Ome, presso il Palazzo Comunale, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco in legale rappresentanza del Comune di Ome con sede in Piazza Aldo Moro n 2, Cod. Fisc. 00841600174, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26.11.2018;
- Sarnico Giovanni Battista, nato il 6.02.1971, domiciliato per la carica in Ospitaletto, presso il Palazzo Comunale, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco in legale rappresentanza del Comune di Ospitaletto con sede in Via Monsignor G. Rizzi n 24, Cod. Fisc. 00796430171, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 27.11.2018;

- Benzoni Valerio, nato il 7.07.1983, domiciliato per la carica in Rodengo Saiano, presso il Palazzo Comunale, il quale interviene nella sua qualità di Responsabile dei servizi sociali, in forza di delega del Commissario Prefettizio, dott. Salvatore Rosario Pasquariello, che si allega alla presente sotto la lettera B), in legale rappresentanza del Comune di Rodengo Saiano con sede in Piazza Vighenzi n 1, Cod. Fisc. 00632150173, in esecuzione della deliberazione del Commissario n. 39 del 3.12.2018, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- Spada Damiano, nato il 25.04.1965, domiciliato per la carica in Roncadelle, presso il Palazzo Comunale, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco in legale rappresentanza del Comune di Roncadelle con sede in Via Roma 50, Cod. Fisc. 80018470171, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28.11.2018, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- Sisti Roberta, nata il 10.06.1979, domiciliata per la carica in Torbole Casaglia, presso il Palazzo Comunale, la quale interviene nella sua qualità di Sindaco in legale rappresentanza del Comune di Torbole Casaglia con sede in Piazza della Repubblica n 11, Cod. Fisc. 00855080172, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 13.12.2018;
- Pasinetti Renato, nato il 27.12.1963, domiciliato per la carica in Travagliato, presso il Palazzo Comunale, la quale interviene nella sua qualità di Sindaco in legale rappresentanza del Comune di Travagliato con sede in Piazza della Libertà n 4, Cod. Fisc. 00293540175, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30.11.2018;

PREMESSO CHE, con convenzione del 12.09.2007, i Comuni di Gussago, Rodengo Saiano, Castegnato, Roncadelle, Travagliato, Ospitaletto, Cellatica, Castel Mella, Berlingo, Torbole Casaglia, Ome hanno inteso:

- 1. costituire un'Azienda Speciale Consortile con il fine di provvedere all'esercizio di funzioni socio- assistenziali, e più in generale alla gestione dei servizi alla persona, in particolare agli interventi previsti nel Piano di zona, al servizio Tutela minori soggetti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria e ad eventuali ulteriori funzioni e servizi che i Comuni decideranno di attribuire al nuovo soggetto giuridico;*
- 2. prevedere che tale Azienda proceda a regolare i rapporti con i singoli Enti partecipanti all'Azienda medesima mediante apposito contratto di servizio;*
- 3. individuare nell'Azienda medesima lo strumento che provveda a regolare e definire i rapporti con l'A.S.L e l'Azienda Ospedaliera [ora ATS e ASST n.d.r.] mediante atti finalizzati alla realizzazione di un sistema integrato di servizi socio-sanitari;*

ASSUNTO CHE la volontà di costituire la suddetta Azienda costituisce l'evoluzione di esperienze di gestione associate in materia di servizi socio-assistenziali che da anni caratterizza l'azione dei suindicati Enti;

ATTESO CHE l'iniziativa di costituire l'Azienda in parola si colloca nel più ampio contesto della riforma e della trasformazione degli strumenti d'azione dell'Ente Locale, per come essi sono definiti dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (d'ora in avanti indicato come T.U.E.L.);

POSTO CHE l'Azienda è percepita quale strumento di ottimizzazione dell'efficienza nella erogazione dei servizi e dunque quale idoneo mezzo attraverso cui sviluppare e potenziare il "Welfare Locale" ed elaborare risposte innovative ai bisogni emergenti ed all'articolazione delle domande che il contesto territoriale di riferimento esprime;

ASSUNTE le istanze politico-istituzionali finalizzate all'affermazione concreta dei valori di solidarietà sociale, dei diritti di cittadinanza per la tutela della salute e promozione del benessere bio-psico-sociale dei diversi soggetti sociali, della tutela delle fasce sociali più deboli;

RIMARCATO CHE la prolungata esperienza di gestione associata ha consentito lo sviluppo di una rete integrata di servizi sul territorio a livello intercomunale;

VERIFICATO CHE anche la legge di riforma dei servizi sociali (L. 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" d'ora in avanti indicata come "Legge quadro dei servizi sociali") prevede ed auspica all'art. 8, comma 3, lettera a), che i Comuni si associno in ambiti territoriali adeguati per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, definiti di concerto con la Regione;

CONSIDERATO CHE le profonde e veloci modificazioni sociali in atto, caratterizzate:

- 1. dall'acuirsi di vecchi e nuovi bisogni;*
- 2. dall'emergere di nuovi soggetti sociali;*
- 3. da un sempre più difficile equilibrio tra bisogni e risorse economiche a disposizione;*

CONSIDERATA quindi l'esigenza di procedere ad una complessiva riorganizzazione del sistema dei servizi alla persona e alla famiglia del territorio degli Enti Consorziati, puntando al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi stessi;

AVVERTITA e condivisa altresì l'esigenza di procedere celermente ad una ricollocazione istituzionale dei servizi socio-assistenziali, che veda i Comuni più direttamente impegnati in un ruolo di:

- 1. indirizzo programmatico generale, come previsto in particolare dall'art. 19 della Legge quadro dei servizi sociali, con lo strumento del Piano di zona;*
- 2. definizione degli interventi;*
- 3. controllo della gestione in termini di qualità dei servizi erogati nei confronti dei cittadini utenti;*
- 4. verifica sulla gestione e razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie a disposizione;*

ESPLICITATE le suddette considerazioni, individuato nell'Azienda Speciale Consortile - ex art. 31 del T.U.E.L. - lo strumento ideale per l'esercizio associato delle funzioni sopra indicate nell'ambito

territoriale degli Enti Consorziati e di competenza istituzionale degli Enti stessi, ritenuto infatti che - in base alla normativa vigente - sia questo lo strumento più diretto ed efficace che, mantenendo l'esperienza positiva fin qui realizzata di integrazione territoriale, consenta una riorganizzazione dei servizi finalizzata ai seguenti obiettivi:

- 1. maggiore centralità del cittadino utente dei servizi, in termini di flessibilità ed articolazione delle risposte;*
- 2. sviluppo attivo del ruolo del Terzo Settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi, anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato;*
- 3. sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;*
- 4. integrazione e cooperazione tra servizi sociali, servizi sanitari, servizi educativi, servizi per la formazione professionale, per la politica abitativa, per le politiche attive del lavoro e più in generale per lo sviluppo locale;*
- 5. mantenimento e qualificazione dell'integrazione socio-sanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più marginali;*
- 6. consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale per evitare duplicazioni ed ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento al loro potenziamento nei Comuni di minori dimensioni demografiche;*
- 7. sviluppo dell'informazione e della partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte dei cittadini utenti e delle loro associazioni;*
- 8. attivazione e consolidamento delle forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi;*

RILEVATO che, in seguito, con delibera dell'Assemblea dell'Azienda Speciale del 5.11.2018, gli Enti Consorziati si sono determinati ad approvare alcune limitate modifiche all'atto costitutivo e allo statuto, per le seguenti ragioni:

(i) innanzitutto si è reso necessario chiarire l'esatta natura dell'ente a fronte di alcune incertezze sorte a far data dalla costituzione a seguito di avvicendamenti normativi e giurisprudenziali: in primo luogo la Legge del 23 dicembre 2009 n. 191 che ha soppresso i consorzi di funzione; più recentemente, la Legge 11 dicembre 2016 n. 106, che all' art. 1 comma 456 ha invece stabilito che *"in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e) , della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , i consorzi di cui all'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere costituiti tra gli enti locali al fine della gestione associata dei servizi sociali assicurando comunque risparmi di spesa"*; infine le pronunce dei giudici amministrativi in ordine alla natura delle Aziende Speciali. Al riguardo, rilevato che l'ordinamento vigente consente la costituzione (e il mantenimento) dei consorzi al fine della gestione associata dei servizi sociali, visto il nuovo *favor* riconosciuto dall'ordinamento all'Azienda Speciale quale

strumento per l'erogazione di servizi pubblici, gli Enti Consorziati intendono confermare la natura del soggetto giuridico quale "Azienda speciale consortile" apportando all'Atto Costitutivo e allo Statuto le limitate modifiche necessarie a chiarire che l'Azienda deve ritenersi disciplinata al contempo dalle previsioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 e all'art 114 del medesimo Testo Unico, trattandosi pertanto di ente pubblico non economico strumentale degli enti locali aderenti, dotato di personalità giuridica (Azienda speciale) e assoggettato alla disciplina pubblicistica applicabile ai consorzi tra enti locali il cui scopo sociale è la gestione di servizi sociali (e non già l'esercizio di funzioni programmatiche delle politiche sociali che restano di competenza degli Enti Consorziati);

(ii) in secondo luogo gli Enti hanno ritenuto opportuno verificare gli scopi e le attività svolte dall'Azienda, prevedendo e disciplinando una sempre maggiore integrazione tra i servizi svolti dagli Enti consorziati, anche al fine di realizzare sinergie tra competenze e professionalità che assicurino al contempo qualità ed economicità nell'erogazione dei servizi agli utenti;

(iii) in terzo luogo, alla luce di esigenze operative manifestatesi nel concreto svolgimento dell'ormai decennale attività dell'Azienda ed al fine di una più efficace gestione della stessa, secondo un modello più coerente con la natura dell'Azienda Speciale e rispettoso dell'autonomia dell'ente rispetto ai soggetti consorziati, si è ritenuto necessario rivedere il modello gestionale sin ora adottato, al fine di dotare l'Azienda di una *governance* altra da quella prevista dall'Accordo di programma per l'attuazione del Piano di Zona dell'ambito territoriale del Distretto socio-sanitario n. 2, Brescia Ovest (Assemblea dei Sindaci e Ufficio di Piano); anche prevedendo espressamente che l'Azienda proceda a regolare i rapporti con i singoli Enti consorziati nell'ambito dell'Accordo di programma oppure mediante apposito contratto di servizio stipulato tra l'Azienda e ogni singolo Ente; quanto all'efficacia delle modifiche della *governance* aziendale, gli Enti Consorziati hanno stabilito che gli amministratori in carica dovranno intendersi automaticamente cessati a seguito dell'approvazione delle modifiche statutarie, e che, tuttavia, la predetta cessazione avrà effetto solo dal momento in cui il consiglio di amministrazione verrà ricostituito;

DATO ATTO che le proposte di modifica di cui alla citata deliberazione assembleare, come allegata a questo atto, sono state preventivamente sottoposte all'approvazione dei Consigli Comunali dei singoli Enti aderenti;

DATO ALTRESI' ATTO che con propria delibera in data odierna l'Assemblea dell'Azienda ha preso atto dell'approvazione da parte di tutti i Consigli Comunali degli Enti di cui sopra delle proposte di modifica sopra citate e ha deliberato di procedere alla stipula del formale atto finalizzato alla recezione delle modifiche stesse;

TUTTO CIÒ PREMESSO

da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) In conseguenza di quanto formalizzato con il presente atto, vengono modificati secondo il testo proposto dall'Assemblea dell'Azienda Speciale Consortile nella citata riunione del giorno 5.11.2018 ed approvato dai Consigli Comunali dei singoli Enti la convenzione e lo Statuto alla stessa allegato disciplinanti la vita dell'Azienda.

Art. 2) Gli amministratori in carica alla data odierna devono intendersi automaticamente cessati; tuttavia, la predetta cessazione avrà effetto solo dal momento in cui il consiglio di amministrazione verrà ricostituito.

Art. 3) La Convenzione, nella sua nuova versione già approvata, unitamente allo Statuto debitamente modificato alla stessa allegato, dai Consigli Comunali dei singoli Enti, viene qui di seguito integralmente riportata:

“Art. 1 - Costituzione

1. Con la presente convenzione, in virtù degli artt. 31 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000, i Comuni di Gussago, Rodengo Saiano, Castegnato, Roncadelle, Travagliato, Ospitaletto, Cellatica, Castelmella, Berlingo, Torbole Casaglia, Ome costituiscono una Azienda Speciale Consortile denominata OVEST SOLIDALE - Azienda Speciale Consortile per l'esercizio di servizi socio-assistenziali, e più in generale per la gestione integrata degli interventi previsti nel Piano di zona, del servizio Tutela minori soggetti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria e di eventuali ulteriori servizi che i Comuni decideranno di attribuire al nuovo soggetto giuridico. L'adesione deve essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni Consorziati su conforme proposta deliberata dall'Assemblea Consortile.
2. L'Azienda è un ente pubblico non economico strumentale degli enti locali aderenti ed è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto approvato dagli organi consiliari degli Enti aderenti.

Art. 2 - Scopo

1. Scopo dell'Azienda è la gestione associata di servizi socio-assistenziali, ed in particolare la gestione dei servizi previsti nel Piano di zona, del servizio Tutela minori soggetti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria e di ogni altra funzione o servizio che gli Enti consorziati decideranno successivamente di conferire al nuovo soggetto in relazione alle attività di competenza istituzionale. Nell'esercizio della propria attività l'Azienda persegue l'obiettivo della ottimizzazione delle risorse ed il perseguimento di risparmi di spesa.
2. Il servizio istituzionale facente capo all'Azienda è diffuso nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati e viene esercitato nelle seguenti distinte aree:
 - a) Anziani

- b) Area emarginazione – povertà – dipendenze
 - c) Politiche Abitative
 - d) Disabili
 - e) Minori – Famiglia - Giovani
 - f) Immigrazione
 - g) Segretariato sociale
 - h) Politiche attive del lavoro - Servizio di Integrazione Lavorativa.
3. Il suddetto elenco deve intendersi a carattere indicativo, in quanto gli organi dell'Azienda hanno la facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli elencati.
 4. L'Azienda può inoltre svolgere attività di consulenza e di collaborazione con Enti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assistenziale e di integrazione sanitaria, nonché - a richiesta degli Enti interessati - specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi mediante stipulazione di specifici accordi, determinanti anche il corrispettivo delle prestazioni concordate.
 5. Gli enti aderenti possono conferire ulteriori servizi di propria competenza, integrando lo statuto.
 6. Per il migliore svolgimento di ulteriori attività, l'Azienda può provvedere ad articolare la propria organizzazione in apposite divisioni, costituite sulla base del principio della omogeneità e della coerenza funzionale in rapporto alle caratteristiche delle attività svolte.
 7. Al momento dell'eventuale attivazione di ciascuna delle divisioni, con atto successivo l'Assemblea determina le finalità e gli obiettivi specifici di ciascuna di esse e le particolari modalità di gestione e finanziamento delle attività.
 8. Per una più completa e precisa individuazione dello scopo, delle attività e delle finalità dell'azienda, gli Enti costituenti fanno espresso riferimento all'art.3 dello Statuto.

Art. 3 - Obiettivi

1. La gestione dei servizi e delle attività sono finalizzati ai seguenti obiettivi:
 - a) maggiore centralità del cittadino utente dei servizi, in termini di flessibilità ed articolazione delle risposte;
 - b) sviluppo attivo del ruolo del Terzo Settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi, anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato con particolare riferimento agli Enti gestori di servizi ed interventi rientranti nella programmazione zonale;
 - c) sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;

- d) integrazione e cooperazione tra servizi sociali, servizi sanitari, servizi educativi, servizi per la formazione professionale, per le politiche attive del lavoro e più in generale per lo sviluppo locale;
 - e) consolidamento dell'integrazione territoriale per evitare duplicazioni, ottimizzare le risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento al loro potenziamento nei Comuni di minori dimensioni demografiche;
 - f) sviluppo dell'informazione e della partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte dei cittadini utenti e delle loro associazioni;
 - g) attivazione, in modo graduale, di forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi, uniformi a livello distrettuale.
2. La programmazione e la gestione dei servizi sono oggetto di confronto e di verifica con le organizzazioni sindacali, ai sensi della normativa nel tempo in vigore.

Art. 4 - Sede e durata

1. La sede legale dell'Azienda è in Gussago.
2. L'Azienda ha la durata di anni 50 (cinquanta), dalla data di stipula della presente convenzione.
3. Al termine finale l'Azienda, salvo quanto di seguito indicato, è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dallo Statuto.
4. È facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabiliti con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi competenti secondo la legislazione al tempo vigente.
5. La proroga è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma precedente siano adottati e resi esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi antecedenti al termine di durata di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 5 - Recesso

1. È consentito agli Enti Consorziati di recedere con le forme e secondo le modalità previste dalla presente Convenzione e dallo Statuto.
2. Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dall'ingresso dell'Ente nell'Azienda.
3. Nei confronti dell'Ente recedente si applicano i criteri fissati nell'Art.14 dello Statuto.

Art. 6 - Scioglimento

1. L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile.

2. Forme e modalità relative allo scioglimento ed alla conseguente liquidazione del patrimonio sono previste all'Art.15 dello Statuto.

Art. 7 - Organi dell'Azienda

1. Gli Organi dell'Azienda sono:
 - l'Assemblea Consortile;
 - il Consiglio di amministrazione;
 - il Presidente del Consiglio di amministrazione;
 - il Direttore;
 - il Revisore dei Conti.
2. Gli Organi dell'Azienda operano in stretta correlazione con gli organismi previsti dall'Accordo di programma per l'attuazione del Piano di Zona dell'ambito territoriale del Distretto socio-sanitario n. 2, Brescia Ovest (Assemblea dei Sindaci e Ufficio di Piano) ai quali competono le scelte e la definizione delle linee programmatiche delle politiche sociali del distretto.
3. La nomina, la composizione ed il funzionamento degli organi, nonché le rispettive competenze e/o attribuzioni, sono disciplinati dallo Statuto.

Art. 8 - Capitale di dotazione al momento della costituzione

1. I Comuni Consorziati, con la sottoscrizione della convenzione, hanno conferito le quote di loro competenza, per un ammontare complessivo di **euro 5.500,00** (euro cinquemilacinquecento/00) suddivise in undici parti uguali per ciascun Comune.
2. Danno atto, pertanto, gli Enti costituenti che il capitale di dotazione iniziale dell'Azienda ammonta a complessivi **euro 5.500,00** (euro cinquemilacinquecento/00).

Art. 9 - Quote di partecipazione al voto assembleare

1. Ogni Ente è rappresentato nell'Assemblea consortile dal proprio legale rappresentante o dall'Assessore delegato, preferibilmente in via permanente.
2. Ai Comuni Consorziati sono attribuiti complessivamente 11 voti assembleari uno per ogni Comune.

Art. 10 - Atti soggetti all'approvazione degli Enti Consorziati

1. Le proposte di deliberazione inerenti agli argomenti sotto indicati, dopo la loro adozione ad opera degli organi competenti dell'Azienda, devono essere sottoposte all'approvazione dei singoli Enti Consorziati:
 - le modifiche allo Statuto dell'Azienda;
 - lo scioglimento dell'Azienda;

- le modifiche alla presente Convenzione.
2. Le deliberazioni degli Enti Consorziati devono essere assunte con atto dei rispettivi Consigli nel termine di 60 giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione.

Art. 11 - Atti fondamentali dell'Azienda

1. Sono considerati atti fondamentali dell'Azienda le deliberazioni approvate dall'Assemblea Consortile concernenti:
 - il Bilancio di previsione pluriennale e annuale, il Rendiconto di Gestione e il Bilancio d'esercizio, unitamente alle relazioni ad essi allegate;
 - la disciplina delle tariffe poste a carico dell'utenza;
 - le convenzioni con le istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e altri Enti Pubblici;
 - la sede dell'Azienda;
 - la previsione di assunzione di mutui;
 - i Regolamenti di competenza dell'Assemblea;
 - gli acquisti e le alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobili e le relative permutate;
 - il Bilancio Sociale
2. A norma dell'art.31, comma 3, del D.Lgs n.267/2000, gli atti di cui sopra sono trasmessi a ciascun Ente Consorziato entro 10 giorni dalla loro approvazione formale per la presa d'atto.

Art. 12 - Mezzi finanziari

1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:
 - conferimenti di capitale da parte degli Enti Consorziati;
 - contributi degli Enti Consorziati come definiti all'Art.15.
 - contributi dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti Pubblici o da enti o soggetti privati;
 - contributi a specifica destinazione;
 - proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o prestazioni a totale o parziale carico dell'utenza o di altri soggetti acquirenti;
 - prestiti o accensioni di mutui.
2. Per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, all'Azienda si applicano le norme dettate per le Aziende Speciali.

Art. 13 - Il personale

1. L'Azienda è dotata di una propria dotazione organica e di propri regolamenti d'organizzazione.

2. Il personale necessario al funzionamento dell'Azienda può essere reperito anche presso gli Enti Consorziati, nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa nel tempo in vigore.
3. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 2, le carenze di organico sono coperte con accessi dall'esterno, attraverso le procedure previste dalle leggi vigenti.
4. L'Azienda può avvalersi di collaborazioni esterne, nel rispetto della vigente normativa, da instaurare con apposito disciplinare. Per tali forme di collaborazione, l'Azienda può avvalersi di tecnici, liberi professionisti, personale specializzato o di personale dipendente da altri Enti Pubblici, nel rispetto della vigente normativa, previa acquisizione di *curricula* che dimostrino la professionalità e le capacità richieste.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo in materia di personale dipendente e collaborazioni esterne, è fatto richiamo alle norme dettate dallo Statuto.

Art. 14 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Azienda consortile è costituito dai beni mobili ed immobili che verranno acquistati o realizzati in proprio dall'Ente, nonché dai beni mobili ed immobili oggetto di donazione e di conferimento.

Art. 15 - Modalità di finanziamento (parte corrente)

1. I Comuni Consorziati provvedono alla copertura dei costi di gestione aziendale derivanti dall'attività corrente dell'Azienda, al netto del contributo del F.N.P.S., del F.S.R., o al contributi pubblici e privati, erogando un contributo determinato in base a criteri definiti dall'Assemblea.
2. La copertura dei costi afferenti l'erogazione dei servizi relativi alle attività conferite è sostenuta direttamente dall'Ente o dagli Enti conferenti.
3. L'Assemblea Consortile può stabilire l'utilizzo di criteri misti di finanziamento per particolari tipologie di servizi.
4. Le modalità ed i termini del pagamento sono precisati in apposito Accordo di programma stipulato tra l'Azienda e gli Enti conferenti (anche con il coinvolgimento della competente ATS) oppure nei contratti di servizio stipulati tra l'Azienda e ogni singolo Ente conferente.
5. L'Azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità e deve garantire il pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggior utilità sociale nell'ambito delle finalità statutarie.

Art. 16 - Rapporti con gli Enti aderenti e con altri Enti Pubblici e soggetti privati

1. I rapporti con i singoli Enti Locali Consorziati saranno regolati in apposito Accordo di programma stipulato tra l'Azienda e gli Enti conferenti (anche con il coinvolgimento della competente ATS) oppure nei contratti di servizio stipulati tra l'Azienda e ogni singolo Ente conferente.
2. L'Azienda, per l'espletamento del servizio cui è preposta, può attivare collaborazioni con il Servizio Sanitario Nazionale, altri Enti Pubblici e soggetti privati. Tali rapporti verranno disciplinati con accordi appositi.

Art. 17 - Statuto

L'Azienda è regolata e disciplinata dallo Statuto già approvato dai Consigli Comunali dei singoli Comuni costituenti che letto ai componenti, sottoscritto dagli stessi e da me segretario rogante, qui si allega sotto la lettera A formandone parte integrante e sostanziale.

Art. 18 - Entrata in vigore

La presente Convenzione e l'allegato Statuto, approvati dai competenti Organi degli Enti costituenti, entrano in vigore dopo la firma degli stessi da parte dei rappresentanti degli Enti medesimi”.

Letto, firmato e sottoscritto.

Petrina Antonio

Cominassi Gianluca

Guarneri Giorgio

Cingia Paolo

Coccoli Giovanni

Filippi Aurelio

Sarnico Giovanni Battista

Benzoni Valerio

Spada Damiano

Sisti Roberta

Pasinetti Renato

Rep. n. del

AUTENTICA DI FIRME

L'anno 2018 (duemiladiciotto), addì 17 (diciassette) del mese di dicembre in Gussago, presso la sede Comunale, io sottoscritta, dott.ssa Laura Cortesi, nella mia qualità di Segretario Comunale presso il Comune di Gussago, certifico, ai sensi degli artt.21 e 30 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, che i sottoscrittori, come sopra identificati, persone della cui identità io Segretario Generale sono certa, hanno firmato l'atto con l'annesso Statuto "Allegato A" alla mia presenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Laura Cortesi)



